



# CITTA' DI PESCARA

*Medaglia d'oro al Merito Civile*

---

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 425 del 25 SET.2006**

**Oggetto: Utilizzo di animali, domestici e selvatici, nei circhi e nelle mostre viaggianti**

## **IL SINDACO**

**RAVVISATA** la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

**VISTO** l'art.3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

**VISTO** l'art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

**VISTO** il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

**VISTI** il T.U. L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione ( R.D. n° 635 del 6.5.1940), art. 129, e la Circ. 20.12.1999, n°559;

**VISTO** il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 "*Regolamento di Polizia Veterinaria*"

**VISTA** la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;

**VISTO** il D.M. del 31.12.1979 "*Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione* ";

**VISTA** la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

**VISTO** la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività" – Vigilanza Veterinaria Permanente;

**VISTA** la Legge 14 agosto 1991, n.281;

**VISTA** la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13.3.93;

**VISTO** il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

**VISTA** la L.R. Abruzzo 11.02. 1992, n. 15 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo;

**VISTO** che il Comune di Pescara, secondo l'art. 4, comma 2 del “*Regolamento comunale per la tutela degli animali*”, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;

**PRESO ATTO** che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. n. 150/92 e della L. n. 426/98;

**VISTA** la L. n. 189 del 20 luglio 2004 che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

**VISTO** l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità Amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

**PRESO ATTO** della risoluzione del Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini che, in data 28 maggio 2005, hanno approvato una mozione con la quale impegnano il Sindaco e la Giunta a non consentire l'attendamento dei Circhi con animali;

**CONSIDERATO** che, in attesa dell'emanazione di una apposita regolamentazione sull'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”,

## **ORDINA**

Sul territorio del Comune di Pescara è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la determinazione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito indicati:

### **ELEFANTI:**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 3 m x 5 m per ogni individuo

**Clima:** temperatura superiore a 15°C; umidità tra il 40 ed il 60%

**Terreno** lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

L'uso di catene è consentito solo per brevi periodi durante il trasporto.

Le catene devono essere rivestite di materiale morbido, devono consentire all'animale di sdraiarsi su un lato, e di poter restare in questa posizione; inoltre non devono impedirgli di rialzarsi autonomamente. Gli animali, pur con le catene, devono poter disporre liberamente di tutto lo spazio loro concesso per effettuare i loro movimenti. Le zampe cui sono assicurate le catene devono essere cambiate a rotazione ogni giorno.

**Strutture esterne** delle dimensioni di 100 m<sup>2</sup> per ogni individuo o almeno 400 metri <sup>2</sup>. Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo

**Terreno:** naturale, con sabbia ed erba, da cambiare se necessario.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua e sguazzare, fare bagni di fango e giocare con rami. Le catene non sono accettabili in esterni

**Strutture interne ed esterne** In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta

una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati (almeno 20°C), privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari pur garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Ad eccezione delle giornate di maltempo, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

**Cura e gestione degli animali** La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale: L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non è possibile gli animali devono essere annaffiati con un tubo per l'acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

### **GRANDI FELINI (Leone, Tigre, Leopardo, Giaguaro)**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 2 m x 4 m per individuo, o almeno 15 m<sup>2</sup>, altezza minima 2,5 m; massimo 4 animali per gabbia. Tutti gli individui devono poter usufruire di ogni parte della struttura contemporaneamente. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente. Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

**Terreno** Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole termicamente isolate per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

**Strutture esterne** delle dimensioni di almeno 80 m<sup>2</sup> per 1-4 individui; massimo 4 individui per gabbia. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno** naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia; devono essere presenti elementi in grado di sottrarre l'animale dalla vista del pubblico e pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..).

Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri devono disporre di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno. Sempre i giaguari necessitano inoltre strutture su cui arrampicarsi.

### **ORSI:**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 2 m x 4 m, almeno 15 m<sup>2</sup>; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali.

Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 m<sup>2</sup> per 1-2 animali e 20 m<sup>2</sup> per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 m<sup>2</sup> per 1-2 animali, e 20 m<sup>2</sup> per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima** Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno** Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

### **Altri fattori**

Deve essere possibile installare gabbie individuali e messi in condizione di esercitare i loro comportamenti naturali per molte ore al giorno.

**Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), i requisiti non si riferiscono a questa specie.**

#### **CAMELIDI (Cammello, Dromedario, Vigogna, Guanaco, Alpaca, Lama)**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 12 mq .per ogni individuo

**Terreno** Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

**Strutture esterne** delle dimensioni minime di 300 m<sup>2</sup> per 2-3 esemplari (50 m<sup>2</sup> per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m<sup>2</sup> per 2-3 esemplari (25 m<sup>2</sup> per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

#### **Altri fattori**

Gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono e resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

#### **ZEBRE**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 12 mq .per ogni individuo

**Clima** Protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

**Terreno** Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

**Struttura esterna** delle dimensioni di almeno 150 m<sup>2</sup> per 1-3 esemplari (25 m<sup>2</sup> per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima** Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

**Terreno** Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### **Altri fattori**

Gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C o meno, a secondo delle zone di origine degli animali.

#### **SCIMMIE**

##### **A) BABBUINI**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 30 m<sup>2</sup> per massimo 5 esemplari (1,5 m<sup>2</sup> per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

**Terreno** Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

**Strutture esterne** delle dimensioni di almeno 30 m<sup>2</sup> per 1-5 esemplari (2 m<sup>2</sup> per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno** Strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

##### **B) SCIMMIE CAPPUCINE**

**Strutture interne** delle dimensioni di almeno 20 m<sup>2</sup> per 2-5 esemplari (3 m<sup>2</sup> per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno** Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

**Strutture esterne** delle dimensioni di almeno 20 m<sup>2</sup> per 2-5 esemplari (3 m<sup>2</sup> per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

#### **Altri fattori**

Gli animali non devono essere legati a pali o altre strutture (costituirebbe infatti il reato di maltrattamento di animali).

In caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**BISONTI, BUFALI E ALTRI BOVIDI:** i ricoveri devono essere di dimensione non inferiore a 25 mq per ogni individuo. Lo spazio esterno deve essere di almeno 250 mq. fino a 3 animali e ampliato di 50 mq. per ogni capo in più.

Gli animali non devono essere legati a pali.

**STRUZZO ED ALTRI RATITI:** i recinti devono essere di almeno 250 mq fino a 3 animali e ampliato di 50 mq. per ogni capo in più. Deve essere garantita la possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capi in su.

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 comma 4, della Legge 150/1992, è, altresì, fatto obbligo ai circhi, nonché alle mostre viaggianti, attendati sul territorio del Comune di Pescara, di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

E' consentita l'esposizione degli animali di cui al precedente articolo 1) a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purché sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

La struttura che fa domanda presso il Comune di occupazione di suolo pubblico o autorizzazione di pubblico spettacolo per attività circense deve allegare alla domanda:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- g) dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione degli animali di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica "Cites" del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000;

## **DISPONE**

- ✓ che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;
- ✓ che le violazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente TU.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, nonché l'adozione di misure di autotutela da parte dell'Amministrazione commisurate alla gravità delle infrazioni riscontrate. L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;
- ✓ che la domanda, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, è respinta in caso di documentazione insufficiente o mancante. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Montillo

F.to IL SINDACO  
Dott. Luciano D'Alfonso